DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017 517/2017/R/COM

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 13 luglio 2017

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green* economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, in particolare, l'articolo 61;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio idrico integrato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016" (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016, n. 294;
- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", successivamente abrogato e ricompreso nel decreto legge 189/16;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini" convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila il giorno 24 agosto 2016" (di seguito: dPCM 24 agosto 2016) e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016 (di seguito: l'integrazione al dPCM 24 agosto 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241 del 14 ottobre 2016;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 come successivamente modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria":
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo,

- Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese":
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: TIMOE) recante "Testo integrato morosità elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B e Allegato C , come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2), recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";
- la deliberazione dell'Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016";
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016";
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante "Integrazioni urgenti alla deliberazione dell'Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia";
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com recante "Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante "Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi";
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la comunicazione dell'Autorità inviata, in data 2 marzo 2017 (prot. Autorità 8348 del 2 marzo 2017), al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo Economico recante la stima degli oneri delle agevolazioni che l'Autorità intende adottare e la durata delle medesime;
- le comunicazioni di CIIP Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a. del 27 aprile 2017 (prot. Autorità 15747), A.S.S.M. S.p.a. unitamente a A.S.S.E.M. S.p.a. del 3 maggio 2017 (prot. Autorità 16169), Fintel gas e luce S.r.l. del 16 maggio 2017 (prot. Autorità 17604), Sogea S.p.a. Gestione Acquedotti del 16 maggio 2017 (prot. Autorità 17605), A.S.S.M. S.p.a. dell'8 giugno 2017 (prot. Autorità 20080), Multiservizi S.p.a. del 23 giugno 2017 (prot. Autorità 21691), 2i Rete gas S.p.a. del 26 giugno 2017 (prot. Autorità 21960), Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro Macerata del 30 giugno 2017 (prot.

- Autorità 22467), Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 5 Marche Sud Ascoli Piceno del 6 luglio 2017 (prot. Autorità 23066);
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile del 7 luglio 2017, prot. Autorità 23181 (di seguito: comunicazione del 7 luglio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 252/2017/R/com l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 e, tenuto conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni;
- in particolare, con gli articoli 2 e 3 della medesima deliberazione, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, che le agevolazioni:
 - si applichino in modo automatico alle utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate attive alla data degli eventi sismici nei Comuni ricompresi nel cratere (di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16);
 - vengano riconosciute, in base al principio di portabilità dell'agevolazione, indipendentemente dalla localizzazione della nuova utenza, su richiesta del soggetto che abbia subito gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 252/2017/R/com, alcuni operatori hanno segnalato all'Autorità la necessità di avere chiarimenti interpretativi circa il contenuto delle disposizioni adottate in conseguenza dei richiamati eventi sismici, in merito a:
 - l'individuazione/esclusione di particolari soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie (per esempio soggetti che non utilizzano la materia prima (energia elettrica o gas) per usi propri ma che la rivendono (impianto di distribuzione di metano per l'autotrazione);
 - l'ambito di applicazione delle suddette agevolazioni e, in particolare, del principio di portabilità alle utenze produttive e commerciali;
 - le tempistiche di rateizzazione dei pagamenti, l'emissione della fattura di conguaglio, nonché i corrispettivi applicati ai clienti elettrici e gas;
- in particolare, in relazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e all'ambito di applicazione delle agevolazioni medesime, gli operatori hanno:
 - evidenziato come il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della deliberazione 252/2017/R/com (che limita la portabilità alle utenze domestiche), pur riconoscendo l'agevolazione alle utenze e forniture produttive e commerciali, localizzate nelle regioni del cratere attive alla data

- del sisma e attualmente agibili, esclude di fatto i titolari di utenze produttive o commerciali inagibili localizzate nel cratere che attivano una nuova utenza nel cratere medesimo;
- richiesto l'estensione della portabilità delle suddette agevolazioni anche alle nuove utenze e alle forniture localizzate nelle zone del cratere, diverse da quelle domestiche, al fine di non discriminare i clienti/utenti titolari di forniture (produttive e/o commerciali) danneggiati dagli eventi sismici;
- la medesima richiesta di estensione dell'agevolazione è stata formulata dalla Protezione civile che con comunicazione del 7 luglio 2017 ha richiesto all'Autorità di "valutare la possibilità di estendere la portabilità dell'agevolazione attualmente concessa agli utenti domestici residenti, anche alle utenze che, a causa dei gravi danni subiti, sono state costrette a chiudere la propria attività originaria e a trasferirsi, attivando una nuova fornitura nelle "Aree commerciali e/o produttive delocalizzate", per la cui realizzazione verranno adibite apposite strutture temporanee;
- alcuni operatori hanno inoltre richiesto chiarimenti in merito:
 - alle modalità applicative della cessione del credito in caso di *switching* di un cliente finale colpito dal sisma;
 - al termine per la presentazione dell'istanza relativa all'ottenimento delle agevolazioni non automatiche in quanto non espressamente previsto in delibera;
- in relazione al termine per la "presentazione dell'istanza ai fini della portabilità delle agevolazioni", un Ente di governo dell'Ambito ha comunicato ai gestori operanti sul territorio che, salvo diverse indicazioni dell'Autorità, ritiene opportuno fissare una data limite non perentoria ai fini di circoscrivere la procedura amministrativa per la richiesta delle agevolazioni;
- in assenza di un termine esplicito per la presentazione dell'istanza, trovano applicazione le disposizioni generali in materia di prescrizione del diritto con la conseguenza che la richiesta degli utenti/clienti finali potrebbe lecitamente arrivare persino entro 10 anni, o comunque entro 5 anni, determinando così incertezza sui ricavi delle imprese regolate che potrebbero trovarsi nella condizione di non coprire i costi complessivi del servizio;
- infine alcuni operatori e un Ente di governo dell'Ambito hanno segnalato le difficoltà delle utenze site nei comuni del cratere di disporre delle perizie e della documentazione che accerti l'inagibilità della casa richiedendo che, esclusivamente per queste utenze, la presentazione della perizia asseverata possa essere sostituita dalle schede di inagibilità FAST o AEDES o idonea documentazione dell'amministrazione comunale dove risulta confermato e accertato il nesso causale tra il danno subito dall'immobile, conseguenza dell'inagibilità e l'evento sismico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli articoli 7, 10 e 12 della deliberazione 252/2017/R/com disciplinano, tra l'altro, le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni per il servizio di connessione da applicare per i clienti/utenti domestici;
- dette agevolazioni prevedono che le nuove connessioni e/o volture o subentri che si rendessero necessari per attivare il nuovo punto di fornitura siano effettuati senza oneri a carico del cliente/utente finale;
- la medesima deliberazione prevede altresì che le disattivazioni che non sono state esplicitamente richieste dal cliente/utente finale, ma che sono state effettuate per motivi di sicurezza dal distributore e la successiva riattivazione, in ogni caso non possono essere poste a carico del medesimo cliente/utente finale;
- alcuni utenti/clienti hanno segnalato l'addebito degli oneri relativi alle disattivazioni effettuate su richiesta del comune per ragioni di sicurezza;
- sono stati rilevati, altresì, i seguenti errori materiali nella formulazione delle previsioni della deliberazione 252/2017/R/com:
 - di cui al comma 12.1, in quanto non è stato specificato che le agevolazioni disposte dal medesimo comma 12.1 sono riferibili esclusivamente alle utenze domestiche di cui al comma 2.1, analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 10;
 - di cui all'articolo 17.1, in quanto non è stata prevista l'inclusione nell'ambito del meccanismo di perequazione dei minori ricavi del distributore derivanti dall'applicazione dei commi 5.1, lettera b (e cioè "le componenti σ1 σ2 σ3 di cui al comma 29.1, lettere a), b), e c) del TIT, valide a partire dal 1 gennaio 2017") e 6.1 lettera d (e cioè le componenti tariffarie MIS valide a partire dal 1 gennaio 2017).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non sono previste agevolazioni per i soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica direttamente allacciati alla rete di trasporto e le utenze di ricarica pubblica per i veicoli elettrici;
- il riconoscimento di agevolazioni tariffarie ai clienti finali che non utilizzano il gas per uso proprio e che rivendono la materia prima, quali ad esempio impianti di distribuzione di metano per l'autotrazione, presenta profili di elevata criticità sul piano della concorrenza nei mercati dove viene utilizzato il gas naturale, quali ad esempio il mercato dei carburanti per auto e risulta non in linea con l'approccio seguito nel settore dell'energia elettrica, come indicato al punto precedente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di tutelare le utenze site nei comuni del cratere gravemente danneggiate dagli eventi sismici, modificare e integrare la deliberazione 252/2016/R/com prevedendo di:
 - estendere, in particolare, l'applicazione delle agevolazioni, nei limiti della potenza precedentemente impegnata, anche alle utenze produttive e/o commerciali che, a causa dell'inagibilità dei locali, trasferiranno o hanno già trasferito la propria attività presso le nuove aree commerciali delocalizzate o altra sede localizzata nei comuni del cratere (di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16) attivando una nuova utenza;
 - semplificare le modalità di riconoscimento della portabilità dell'agevolazione per i titolari di nuove utenze domestiche site nei comuni del cratere (di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16);
- prevedere altresì che ai fini del riconoscimento della sopradette agevolazioni i soggetti interessati titolari di nuove utenze/forniture site nei comuni del cratere:
 - dichiarino all'esercente la vendita, ovvero al gestore del servizio idrico integrato, l'inagibilità del fabbricato, casa, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 e il nesso di causalità con gli eventi sismici;
 - presentino al medesimo gestore/esercente la vendita copia delle schede di inagibilità FAST o AEDES o idonea documentazione dell'amministrazione comunale dove risulti confermato e accertato il nesso causale tra il danno subito dall'immobile, conseguenza dell'inagibilità e l'evento sismico;
- prevedere in 36 mesi a decorrere dalla data dell'evento sismico il termine ultimo entro il quale il soggetto interessato abbia facoltà di presentare istanza per il riconoscimento delle agevolazioni, nel caso in cui le medesime non siano riconosciute in maniera automatica;

Con specifico riferimento al settore elettrico e gas:

- correggere l'errore materiale nella formulazione della previsione di cui al comma 12.1 della deliberazione 252/2017/R/com, in quanto non è stato specificato che le agevolazioni disposte dal medesimo comma 12.1 sono riferibili esclusivamente alle utenze domestiche di cui al comma 2.1 analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 10;
- integrare l'articolo 17.1 della deliberazione 252/2017/R/com al fine di tener conto, nell'ambito dei meccanismi di perequazione generale, anche dei corrispettivi in vigore dall'1 gennaio 2017;
- precisare che, in modo analogo a quanto previsto per i soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica direttamente allacciati alla rete di trasporto e le utenze di ricarica pubblica per i veicoli elettrici, siano esclusi dalle agevolazioni gli impianti di distribuzione di metano per l'autotrazione;
- chiarire:

- che le disattivazioni che non sono state esplicitamente richieste dal cliente/utente finale, ma che sono state effettuate per motivi di sicurezza e la successiva riattivazione non siano in ogni caso poste a carico del medesimo cliente/utente finale;
- per i settori dell'energia e elettrica e del gas naturale, le modalità applicative della cessione del credito in caso di swtiching di un cliente finale colpito dal sisma

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com

- 1.1 Dopo il comma 2.7 della deliberazione 252/2017/R/com sono aggiunti i seguenti commi:
 - "2.8 Ad integrazione di quanto disposto dal comma 2.1 lettere a), b), c) d) e f) le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, nei limiti della potenza precedentemente impegnata sul punto originario di fornitura, si applicano alle nuove utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di nuove forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate che a causa dell'inagibilità dei locali, trasferiranno o hanno già trasferito la propria attività presso le nuove aree commerciali delocalizzate o altra sede localizzata nei comuni del cratere (di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/16) attivando una nuova utenza;";
 - "2.9 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni i soggetti titolari delle nuove utenze di cui al precedente comma 2.1 lettere a), b) e c):
 - dichiarano all'esercente la vendita ovvero al gestore del servizio idrico integrato l'inagibilità del fabbricato, casa, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 e il nesso di causalità tra il danno subito dall'immobile con conseguente inagibilità e l'evento sismico;
 - presentano al medesimo gestore/esercente la vendita copia delle schede di inagibilità FAST o AEDES o idonea documentazione dell'amministrazione comunale dove risulti confermato e accertato il nesso causale tra il danno subito dall'immobile, conseguenza dell'inagibilità, e l'evento sismico.".
- 1.2 Al comma 3.1 della deliberazione 252/2017/R/com dopo le parole "... e 30.4 presentano...", sono aggiunte le parole ", entro 36 mesi dalla data dell'evento sismico, ...".
- 1.3 Al comma 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo le parole "...e 30.4 presentano...", sono aggiunte le parole ", entro 36 mesi dalla data dell'evento sismico, ...".

- 1.4 Al comma 12.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole "utenze di cui al comma 2.1" sono sostituite dalle parole "utenze domestiche di cui al comma 2.1".
- 1.5 Il comma 17.1 della deliberazione 252/2017/R/com è sostituito dal seguente comma:
 - "17.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5.1, lettere a) e b), 6.1, lettere a), b), c) e d), 7.1, lettera a), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, lettera a), e 7.7 sono compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale di cui all'Articolo 32 del TIT.
- 1.6 Dopo il comma 22.2 della deliberazione 252/2017/R/com è aggiunto il seguente comma:
 - "22.2bis L'esercente la vendita uscente, in luogo di quanto indicato al comma 13.5 del TIMOE, può cedere il credito residuo notificando all'esercente la vendita entrante copia della fattura o delle rate non pagate, degli importi eventualmente riscossi, od oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, dopo che sia stata emessa la fattura unica di cui al comma 14.7, ma non oltre i tre mesi successivi la data di switching. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto dell'esercente la vendita entrante diviene inefficace."

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 2.2 La deliberazione 252/2017/R/com come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 luglio 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni